



## Comune di Bologna

Ord. P.G. 294395/08  
integrata  
da Ord. 106104/11

Oggetto: DISCIPLINA DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO.

### IL SINDACO

Premesso che con propria ordinanza P.G.n. 70424 del 28 marzo 2008 sono stati disciplinati gli orari relativi alle attività di vendita al dettaglio;

Preso atto dell'indicazione delle Associazioni di categoria di poter effettuare liberamente la scelta di deroga alla chiusura domenicale e festiva su tutte le 8 giornate previste dall'Ordinanza P.G. n. 70424/2008;

Rilevato che la libera scelta di deroga alla chiusura domenicale e festiva su tutte le 8 giornate, comporterebbe per gli esercenti, nel rispetto della vigente normativa contrattuale di lavoro, una valutazione più funzionale delle giornate di apertura e chiusura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, in particolare nella porzione di territorio cittadino esterno ai viali di circonvallazione (lato esterno dei viali incluso), non vocato ad essere città d'arte dalla deliberazione della Giunta Regionale 23 settembre 2002, n. 1732;

Sentite in data 10 dicembre 2008 le Organizzazioni locali dei Consumatori, delle Imprese del commercio turismo e servizi, e dei Lavoratori dipendenti;

Valutata l'opportunità di abrogare, la propria Ordinanza registrata al P.G. n. 70424/2008, al fine di permettere agli operatori di scegliere liberamente tutte le 8 giornate di deroga alla chiusura domenicale e festiva degli esercizi commerciali, declinandole in funzione dei periodi dell'anno in cui si ritiene che l'apertura domenicale e festiva possa rappresentare un servizio a favore di tutti i consumatori e dare così attuazione ad una organica disciplina degli orari degli esercizi commerciali a mezzo della presente;

Visti :

l'art. 50, comma 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che assegna al Sindaco la competenza a coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali;

il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che agli artt. 11, 12 e 13 detta disposizioni in materia di giorni ed orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio, nonché la L.R. 14/99;

Preso atto della Deliberazione di Giunta Regionale 27 dicembre 2007 n. 2164 di attuazione delle disposizioni contenute nella L.R. 6/2007 in materia di orari con cui sono stati individuati i giorni di festività civili e religiosi durante i quali gli esercizi commerciali, inclusi quelli situati in comuni riconosciuti città d'arte, devono in ogni caso osservare l'obbligo di chiusura domenicale o festiva;

### **DISPONE**

- di abrogare l' Ordinanza registrata al P.G. n. 70424/2008;
- di approvare la seguente disciplina degli orari relativi agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio:

**DISPOSIZIONI PER GLI ESERCIZI UBICATI FUORI DALLA CITTA' D'ARTE**, intesa come il territorio racchiuso entro i viali di circonvallazione (lato interno dei viali incluso), in quanto zona del territorio comunale individuata, ai sensi dell'articolo 16 della Legge Regionale 5 luglio 1999, n. 14, come vocata ad essere città d'arte dalla deliberazione della Giunta Regionale 23 settembre 2002, n. 1732:

1. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico dalle ore 7,00 alle ore 22,00. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può determinare liberamente l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio, non superando il limite delle tredici ore giornaliere. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante apposizione di cartelli ben visibili;

1 bis. In occasione di manifestazioni di strada organizzate dalle Associazioni di categoria, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio interessati dalla stessa hanno facoltà di osservare gli orari autorizzati alla manifestazione, fatta salva la sottoposizione ad ordinanze sindacali limitative degli orari o a diversa disposizione dettata dall'autorizzazione alla manifestazione;

2. E' obbligatoria la chiusura totale degli esercizi nei giorni domenicali e festivi, nonché una mezza giornata di chiusura infrasettimanale (in orario antimeridiano o pomeridiano) a scelta dell'esercente, con l'indicazione di evitare la concentrazione il giovedì pomeriggio;

3. La mezza giornata di chiusura infrasettimanale non è obbligatoria nella settimana pre-pasquale, nel mese di dicembre o quando nella settimana vi sia un'altra giornata festiva;

4. E' possibile derogare alla chiusura domenicale e festiva nella misura di n. 8 giornate scelte liberamente dagli operatori. Le giornate individuate liberamente dovranno essere

comunicate con almeno 15 giorni di anticipo all'Area Vivibilità Urbana del Comune di Bologna;

5. E' consentito derogare all'obbligo di chiusura in tutte le domeniche e le festività del mese di dicembre, ad esclusione di quelle indicate al successivo punto 6;

6. Non sono ammesse deroghe nelle seguenti giornate:

1 Gennaio  
Pasqua  
Lunedì dopo Pasqua  
25 Aprile  
1 Maggio  
2 Giugno  
15 Agosto  
1 Novembre  
25 Dicembre  
26 Dicembre

7. Al personale dipendente che presta l'attività lavorativa nelle giornate domenicali e festive dovrà essere garantito il riposo settimanale in altra giornata, secondo quanto previsto da leggi, contratti nazionali di lavoro ed eventuali accordi integrativi .

#### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO ALIMENTARI E MISTI UBICATI ALL'INTERNO DELLA CITTA' D'ARTE**

intesa come il territorio racchiuso entro i viali di circoscrizione (lato interno dei viali incluso), in quanto zona del territorio comunale individuata, ai sensi dell'articolo 16 della Legge Regionale 5 luglio 1999, n. 14, come vocata ad essere città d'arte dalla deliberazione della Giunta Regionale 23 settembre 2002, n. 1732:

8. Gli esercizi commerciali di vicinato del settore alimentare e misto ubicati nelle zone della città d'arte definite A, B, C ed individuate in allegato, possono restare aperti al pubblico dalle ore 06,00 alle ore 22,00.

In deroga agli orari fissati, ai sensi degli art.13 comma 2 e art. 14 comma 2 del Regolamento di Polizia Urbana, è consentita l'apertura oltre le ore 22,00 e fino alle ore 01,00 a seguito di sottoscrizione con l'Area Vivibilità Urbana da parte del titolare di un accordo che contenga l'impegno a non detenere né effettuare l'offerta e la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore in tutto il complessivo orario di apertura, ferme restando le prescrizioni generali sul divieto di vendita da asporto di altre bevande in contenitori di vetro o lattina dalle ore 22,00.

9. Si applicano altresì le disposizioni di cui ai punti 1bis, 7.

#### **ESCLUSIONI**

10. Fatto salvo quanto previsto dal punto 7 la presente ordinanza non si applica:

- alle seguenti tipologie di attività: "rivendite di generi di monopolio, esercizi di vendita interni ai campeggi, villaggi e complessi turistici ed alberghieri, esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni ferroviarie ed aeroportuali, rivendite di giornali, gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, esercizi specializzati alla vendita di bevande, fiori piante e articoli di giardinaggio, mobili con esclusione dei complementi di arredo, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo ed artigianato locale, sale cinematografiche, così come disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114";
- alle attività commerciali al dettaglio del settore non alimentare ubicate nella città d'arte come sopra definita nonché alle attività commerciali del settore alimentare e misto ubicate nella città d'arte ma al di fuori delle zone A , B e C indicate in allegato.

### **ULTERIORI DISPOSIZIONI**

11. Per esigenze di interesse pubblico il Sindaco, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del Regolamento di Polizia urbana, può con propria ordinanza individuare aree, strade o particolari categorie merceologiche per le quali prevedere la chiusura degli esercizi commerciali anche ad orari antecedenti alle ore 22,00, fatta salva la possibilità di chiusura non oltre le ore 01,00 e fino alle ore 06,00 subordinata alla sottoscrizione di un accordo ai sensi dell'art. 11 della Legge 241/90 e ss.mm.

### **SANZIONI**

12. Le violazioni alle disposizioni n. 1, 2 e 6 del presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa da Euro 516,00 ad Euro 3.098,00 ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

13. La violazione delle disposizione di cui al precedente punto 8, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da €. 300 a €. 500 come stabilito dall' art. 13, comma 5 del Regolamento di Polizia Urbana, oltrechè, nel caso di reiterazione, con la decadenza dell'accordo e l'impossibilità di richiedere la sottoscrizione di un nuovo accordo per un periodo di 6 mesi. Per reiterazione si intende l'aver violato gli impegni assunti in un arco temporale che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Il presente provvedimento è efficace a decorrere dal 01 gennaio 2009. A partire da tale data è abrogata la Ordinanza sindacale registrata al P .G. n. 70424/2008.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.

Bologna,

Il Commissario Straordinario

